



CH-3003 Berna, USTRA

Alle Direzioni cantonali  
competenti in materia di  
circolazione stradale

Vs. riferimento:  
Ns. riferimento: H183-0544/Di  
Collab. responsabile: Chantal Disler  
**Berna, 22 maggio 2008**

**Nuova ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e adeguamento delle istruzioni correlate**

---

Signore e signori Consiglieri di Stato,

con la presente vi informiamo che in data 22 maggio 2008 l'Ufficio federale delle strade ha emanato l'ordinanza menzionata nell'oggetto come pure le cinque istruzioni correlate<sup>1</sup>. L'O-OCCS-USTRA (RS 741.013.1) e le istruzioni entreranno in vigore contemporaneamente il 1° ottobre 2008.

Il testo dell'ordinanza e le cinque istruzioni sono consultabili nel sito Internet dell'USTRA ([www.astra.admin.ch](http://www.astra.admin.ch); rubrica: "Documentazione" → "Legislazione" → "Elenco delle novità" → "Controlli della circolazione stradale").

Il testo ufficiale dell'O-OCCS-USTRA sarà pubblicato tra qualche settimana nella Raccolta ufficiale (RU) e potrà essere consultato all'indirizzo Internet [www.admin.ch/ch/i/as/index.html](http://www.admin.ch/ch/i/as/index.html). Le istruzioni, invece, saranno disponibili solo nel portale USTRA (rubrica: "Documentazione" → "Prescrizioni").

---

<sup>1</sup> Istruzioni concernenti i controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei semafori nella circolazione stradale; istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia mediante pese a ponte e bilance pesaruote; istruzioni sul controllo delle dimensioni dei veicoli con impianto di misurazione della sagoma da parte della polizia; istruzioni concernenti l'accertamento dell'inattitudine alla guida nella circolazione stradale; istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine

Infine, la versione vincolante dell'ordinanza sarà disponibile all'indirizzo [www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html](http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html) (digitare il numero RS → "cerca") a partire dal 1° ottobre 2008, data di entrata in vigore del testo.

Vogliate gradire, signore e signori Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta stima.

**Ufficio federale delle strade**

sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle  
Direttore

Copia p.c. a: servizi federali, associazioni e organizzazioni interessati.



Berna, 22 maggio 2008

## **Istruzioni concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio del confine**

(in virtù degli articoli 43 cpv. 3 OAC<sup>1</sup> e 4 OCCS<sup>2</sup>)

### **1. In generale**

#### **1.1 Basi giuridiche**

Il modo di procedere per i controlli di polizia stradale nella circolazione stradale è disciplinato nell'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS; RS 741.013). Le competenze rispettive degli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine (in seguito "uffici doganali") si fondano sull'articolo 4 OCCS. Secondo l'articolo 4 capoverso 5 OCCS sono riservati ulteriori accordi stipulati dai Cantoni con gli uffici doganali giusta l'articolo 97 della legge federale sulle dogane del 18 marzo 2005.

#### **1.2. Provvedimenti in caso di infrazioni (art. 4 cpv. 4 OCCS)**

Se gli uffici doganali costatano infrazioni oppure se i loro ordini non sono rispettati, essi impediscono la continuazione della corsa e chiedono al posto di polizia cantonale più vicino di intervenire. Se questa non può essere in loco entro un tempo ragionevole, redigono il rapporto di denuncia e lo consegnano, unitamente ai mezzi di prova a disposizione, al comando di polizia per avviare il procedimento penale.

Se il Cantone ha autorizzato gli uffici doganali a svolgere determinati compiti di polizia, gli uffici doganali effettuano la denuncia in base alle competenze concordate.

### **2. Controllo dei conducenti**

#### **2.1 Licenza di condurre, età minima**

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 42 e 43 OAC, si procede come segue:

- all'uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,
- all'entrata in Svizzera è negato l'ingresso al veicolo.

In deroga all'articolo 43 capoverso 2 OAC i conducenti di ciclomotori in provenienza dall'estero sono ammessi a circolare in Svizzera se hanno raggiunto l'età di 14 anni, non vi sono ragioni di esclusione, sono titolari di una

<sup>1</sup> Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (RS 741.51)

<sup>2</sup> Ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (RS 741.013)

licenza di condurre per ciclomotori svizzera o straniera e guidano un ciclomotore conforme alle norme svizzere.

## 2.2 Abilità alla guida

Se i conducenti risultano chiaramente inabili alla guida, si procede come segue:

- all'uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,
- all'entrata in Svizzera sono respinti all'autorità estera che applica le sanzioni.

## 3. **Controllo dei veicoli**

### 3.1 Licenze di circolazione e targhe per i veicoli immatricolati all'estero

Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 114 OAC, si procede come segue:

- all'uscita dalla Svizzera conformemente al numero 1.2,
- all'entrata in Svizzera è negato l'ingresso al veicolo.

Al posto della targa, il numero di immatricolazione attribuito secondo il documento d'ammissione alla circolazione può anche essere apposto o dipinto sul veicolo (cfr. allegato 2 della Convenzione di Vienna dell'8.11.1968<sup>3</sup>).

### 3.2 Responsabilità civile e assicurazioni

#### 3.2.1 Veicoli a motore immatricolati all'estero (inclusi i ciclomotori) all'entrata

Sono valide le istruzioni dell'Ufficio federale delle strade (USTRA) del 17 ottobre 2003 concernenti i controlli dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli a motore stranieri da parte della polizia e la procedura in caso d'infortuni in cui sono implicati veicoli stranieri non assicurati o non identificati.

#### 3.2.2 Veicoli a motore immatricolati all'estero (inclusi i ciclomotori) all'uscita

Nel caso di veicoli a motore non assicurati, occorre denunciare il conducente del veicolo o il detentore dello stesso secondo l'articolo 96 numeri 2 e 3 LCStr<sup>4</sup>.

#### 3.2.3 Velocipedi stranieri all'entrata

Se il velocipede è utilizzato almeno una volta alla settimana per viaggi in Svizzera, il ciclista deve applicarvi l'apposito contrassegno. I ciclisti che si rifiutano di apporre il contrassegno per velocipedi sono segnalati al servizio cantonale competente.

---

<sup>3</sup> RS 0.741.10

<sup>4</sup> Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)

3.3. Targhe di veicoli immatricolati provvisoriamente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein la cui validità è scaduta

3.3.1 All'entrata se è stipulata un'assicurazione di confine

Se il conducente stipula un'assicurazione di confine, è rilasciata un'autorizzazione provvisoria secondo l'articolo 17 capoverso 3 OAV<sup>5</sup>. Il documento indica le generalità del conducente, la marca e il numero di telaio del veicolo, il numero di polizza dell'assicurazione di confine nonché la data e l'ora del rilascio. Una copia dell'autorizzazione deve essere inviata al più tardi il giorno feriale successivo al servizio di circolazione stradale che ha rilasciato le targhe.

3.3.2 All'entrata se non è stipulata un'assicurazione di confine

Se non è stipulata un'assicurazione di confine, devono essere sequestrate la licenza di condurre e le targhe. Entrambi i documenti, unitamente al verbale di sequestro, devono essere inviati al più tardi il giorno feriale successivo al servizio di circolazione stradale che ha rilasciato le targhe. Il conducente riceve una copia del verbale di sequestro in cui figurano la marca e il numero di telaio del veicolo sul quale erano montate le targhe come anche la loro designazione e il numero esatto di targhe.

Il veicolo può essere rimosso soltanto con targhe collettive oppure se rimorchiato.

3.3.3 All'uscita

Si deve impedire la continuazione della corsa e sequestrare i documenti del veicolo. I veicoli con targhe scadute o non assicurati devono essere denunciati alla polizia. Se la polizia non può essere in loco entro un tempo ragionevole, devono essere sequestrate la licenza di condurre e le targhe. Entrambi i documenti, unitamente al verbale di sequestro, devono essere inviati al più tardi il giorno feriale successivo al servizio di circolazione stradale che ha rilasciato le targhe. Il conducente riceve una copia del verbale di sequestro in cui figurano la marca e il numero di telaio del veicolo sul quale erano montate le targhe come anche la loro designazione e il numero esatto di targhe. Il veicolo può in seguito essere riconsegnato al conducente a meno che il deposito di garanzia non sia stato pagato. In questo caso il veicolo deve essere trattenuto fino all'arrivo della polizia o fino a quando essa non abbia disposto altre istruzioni. Il veicolo può essere rimosso soltanto con targhe collettive oppure se rimorchiato.

Gli organi doganali esteri devono essere informati.

---

<sup>5</sup> Ordinanza del 20 novembre 1959 sull'assicurazione dei veicoli (RS 741.31)

### 3.4 Dimensioni e pesi eccezionali

#### 3.4.1 In generale

Gli uffici doganali esaminano se sono adempiute le prescrizioni legali sulle dimensioni e sul peso dei veicoli oppure se è stato rilasciato un permesso speciale dall'autorità competente. I limiti iscritti nella licenza di circolazione o nel permesso speciale non devono essere superati.

#### 3.4.2 Permesso speciale: condizioni e competenze

I permessi per pesi e dimensioni eccezionali sono rilasciati solo per i veicoli speciali o per il trasporto di un carico non separabile.

Il Cantone di stanza, o il Cantone sul cui territorio inizia il viaggio assoggettato al permesso, rilascia i permessi per le corse interne e di esportazione, l'USTRA quelli per i veicoli al servizio della Confederazione nonché per le corse di transito transfrontaliere e di importazione (art. 79 cpv. 1 ONC<sup>6</sup>).

#### 3.4.3 Permesso speciale; domande

La domanda per ottenere un permesso speciale, in particolare se il peso o le dimensioni eccezionali richiedono una scorta della polizia, deve essere inoltrata per mezzo dell'apposito modulo all'USTRA almeno sette giorni feriali prima dell'inizio della corsa.

#### 3.4.4 Permesso speciale; casi urgenti

Se in virtù dell'urgenza della corsa, il permesso non può essere rilasciato in tempo utile, l'USTRA può autorizzare per iscritto (fax, e-mail) gli organi doganali a rilasciarlo. Gli organi doganali possono rilasciare il permesso dell'USTRA su un modulo unitario e consegnarlo al richiedente. La medesima procedura può essere seguita anche per concedere deroghe dalle dimensioni e dai pesi normali.

#### 3.4.5 Entrata senza permesso speciale

Se i veicoli hanno un peso o dimensioni eccezionali e non dispongono del necessario permesso, la loro entrata sarà ammessa soltanto se la parte di merce eccedente le dimensioni o il peso autorizzati è scaricata sul posto e sotto vigilanza dell'ufficio doganale.

Se non è possibile raggiungere le dimensioni o il peso prescritti, occorre impedire l'entrata del veicolo. Nel caso ciò fosse escluso, gli organi doganali devono avvertire la polizia che prenderà a sua volta gli opportuni provvedimenti.

#### 3.4.6 Uscita senza permesso speciale

Se costatano infrazioni al momento dell'uscita dalla Svizzera, gli uffici doganali devono denunciare il colpevole o i colpevoli.

---

<sup>6</sup> Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11)

### 3.5 Divieto di circolare la domenica e la notte

#### 3.5.1. Entrata senza permesso speciale

Se nel periodo di tempo del divieto di circolare la domenica e la notte (cfr. art. 91 cpv. 1 e 2 ONC), veicoli sprovvisti del necessario permesso speciale (cfr. art. 91 cpv. 3 e 4 ONC) giungono a un valico doganale (cfr. art. 92 ONC), devono essere trattenuti fino allo scadere della durata del divieto di circolare.

#### 3.5.2 Uscita senza permesso speciale

I conducenti senza permesso speciale che si trovano in uscita devono essere denunciati. L'uscita è negata fino allo scadere della durata del divieto di circolare.

### 3.6 Veicoli con difetti manifesti

Se costatano che un veicolo presenta difetti manifesti (ad es. pneumatici logori o deteriorati, illuminazione insufficiente rischiosa per la sicurezza della circolazione e parti sporgenti pericolose, rumore e fumo eccessivi, merci caricate o fissate male), gli uffici doganali devono avvertire la polizia. Quest'ultima controlla l'eliminazione dei difetti e, se necessario, accompagna il veicolo all'autorimessa più vicina (cfr. art. 4 cpv. 4 e 29 cpv. 1 OCCS). Se la polizia non può essere in loco entro un tempo ragionevole, queste mansioni sono svolte dagli organi doganali.

#### 3.6.1 Entrata con veicoli difettosi

Se gli uffici doganali costatano che un veicolo presenta difetti manifesti, essi o gli organi di polizia avvertiti devono fare in modo che i difetti vengano subito eliminati e le persone responsabili denunciate. Se il veicolo è condotto per la riparazione in un'autorimessa svizzera, la polizia o gli uffici doganali devono accertarsi che l'officina sia d'accordo e in grado di eliminare il difetto. Laddove possibile, il veicolo deve essere scortato fino all'autorimessa. Esso potrà continuare il viaggio soltanto dopo che la polizia o gli uffici doganali avranno accertato che i difetti sono stati eliminati.

Le eventuali spese di scorta e di attesa del personale doganale o di polizia sono a carico del conducente.

Se il conducente non è in grado o si rifiuta di provvedere a sue spese alle necessarie riparazioni, deve essergli vietata l'entrata in Svizzera con il veicolo. Gli organi doganali del Paese limitrofo devono essere informati del caso.

#### 3.6.2 Uscita con veicoli difettosi

Se nello sbrigare le formalità doganali in uscita gli organi addetti costatano che un veicolo presenta difetti manifesti, i responsabili devono essere denunciati dalla polizia appositamente avvertita.

Se il conducente continua il viaggio all'estero dopo l'intervento della polizia senza avere eliminato il difetto constatato, devono essere informati gli organi doganali del Paese limitrofo.

### 3.7 Controllo dello stato tecnico dei veicoli utilitari

Il controllo specifico dei veicoli utilitari si fonda sull'articolo 24 OCCS. A seguito di un controllo giusta l'articolo 24 capoverso 1 lettere c e d OCCS, al conducente deve essere consegnato un rapporto di controllo o un certificato sull'esecuzione del controllo (articolo 35 dell'ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale del 22 maggio 2008; O-OCCS USTRA; RS 741.013.1).

## 4. **Controllo dei trasporti di merci pericolose (controlli ADR)**

Se le merci trasportate rientrano nel campo d'applicazione dell'ADR, i controlli delle merci pericolose si fondano sugli articoli 26 e segg. OCCS e devono avvenire in base alla lista di controllo di cui all'allegato I della direttiva 95/50/CE<sup>7</sup>. La forma e il contenuto di questa lista di controllo sono fissati nell'allegato 5 O-OCCS-USTRA. Al termine del controllo al conducente sono consegnati la lista di controllo compilata (rapporto di controllo) o un certificato attestante l'esecuzione del controllo (art. 36 O-OCCS USTRA).

In caso di infrazione, si procede conformemente al numero 1.2.

I controlli ADR sono effettuati all'entrata del veicolo in Svizzera, in casi particolari anche all'uscita.

## 5. **Targhe di controllo**

### 5.1 Importazione di targhe straniere staccate (nel traffico postale, merci, viaggiatori, ecc.)

È consentita l'importazione di targhe straniere se:

- sono indirizzate a un ufficio pubblico;
- sono giornalieri o commerciali, utilizzate per esportare un veicolo in Svizzera;
- si tratta di targhe tedesche non più valide (timbro ufficiale eliminato oppure obliterato), trasportate in un veicolo tedesco;
- si tratta chiaramente di oggetti da collezionismo o di souvenir;
- il destinatario è un collezionista;
- è palese che le targhe non vengono utilizzate abusivamente.

Negli altri casi, le targhe ed eventuali licenze di circolazione devono essere confiscate (cfr. art. 60 n. 4 OAV). Nel traffico viaggiatori, il conducente deve indicare per iscritto sull'originale del verbale di sequestro il motivo dell'importazione delle targhe. Le targhe, le licenze di circolazione e il verbale di sequestro devono essere inviati al più tardi il giorno feriale successivo al servizio della circolazione stradale del Cantone di dimora del destinatario (domicilio). Se il destinatario non è domiciliato in Svizzera, l'incarto è affidato al servizio della circolazione stradale del Cantone nel quale sono state sequestrate le targhe.

---

<sup>7</sup> Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ott. 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35; modificata l'ultima volta dalla direttiva 2004/112/CE, GU L 367 del 14.12.2004, pag. 23)



5.2 Constatazione di targhe di controllo nazionali o straniere false o contraffatte (art. 97 LCStr)

5.2.1 Le targhe di controllo staccate (ovvero non montate su un veicolo), false o contraffatte, ed eventuali licenze di circolazione devono essere sequestrate e inviate, unitamente al verbale di sequestro, al competente servizio della circolazione stradale.

5.2.2 Per altre targhe di controllo (ovvero non montate su un veicolo) false o contraffatte è necessario avvertire la polizia. Le targhe di controllo e le eventuali licenze di circolazione devono essere sequestrate e consegnate alla polizia unitamente al verbale di sequestro.

5.2.3 Nei casi di cui ai numeri 5.2.1 e 5.2.2, se a trasportare le targhe è una persona (traffico viaggiatori), essa va trattenuta e consegnata alla polizia se vi è il sospetto di una possibile infrazione in relazione alle targhe.

**6. Moduli, emolumenti e depositi di garanzia**

6.1 Moduli

Gli uffici doganali, che d'intesa con l'USTRA rilasciano permessi, utilizzano un modulo uniforme.

6.2 Emolumenti

L'USTRA e gli uffici doganali riscuotono un emolumento per il rilascio di un permesso, in applicazione dell'ordinanza sugli emolumenti USTRA<sup>8</sup>.

6.3 Depositi di garanzia

6.3.1 In generale

Se constatano infrazioni all'uscita dalla Svizzera di veicoli stranieri e ne fanno denuncia, gli uffici doganali devono esigere nel contempo, all'attenzione delle competenti autorità penali del Cantone e d'intesa con quest'ultime, il deposito di una somma di denaro (deposito) prevedibilmente sufficiente per coprire il pagamento della multa supposta e delle spese procedurali.

6.3.2 Quietanze

Gli uffici doganali rilasciano alle persone denunciate una quietanza per il deposito. Il duplicato della quietanza è allegato al rapporto di denuncia.

6.3.3 Trasmissione del deposito di garanzia

Gli uffici doganali fanno pervenire il deposito di garanzia e il corrispondente rapporto di denuncia all'autorità cantonale competente.

Se il veicolo ha percorso illecitamente il territorio di più Cantoni, il rapporto di denuncia e i depositi di garanzia sono trasmessi al Cantone

---

<sup>8</sup> Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (RS 172.047.40)

nel quale si trova l'ufficio doganale che ha constatato la contravvenzione.

**7. Abrogazione**

Le presenti istruzioni sostituiscono le istruzioni dell'USTRA dell'11 novembre 2004 concernenti i controlli di polizia stradale al passaggio di confine.

**8. Entrata in vigore**

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° ottobre 2008.

**Ufficio federale delle strade**

Sig. Rudolf Dieterle

Rudolf Dieterle  
Direttore